"YOUR SWING - ASSOCIAZIONE CULTURALE SPORTIVA DILETTANTISTICA"

Statuto

Art. 1. Denominazione, sede e durata

È costituita un'Associazione culturale, sportiva dilettantistica denominata "YOUR SWING - ASSOCIAZIONE CULTURALE SPORTIVA DILETTANTISTICA".

La sede legale dell'Associazione è in Viale Pio VII 54/8, Genova. È data facoltà al Consiglio Direttivo di cambiare la sede legale, ove se ne ravvisi la necessità, previa deliberazione dell'Assemblea dei soci. Il trasferimento della sede legale non comporta modifica statutaria se avviene all'interno dello stesso Comune. L'Associazione è tenuta a comunicare tempestivamente qualsiasi trasferimento di sede agli enti gestori di pubblici Albi o Registri nei quali è iscritta.

La durata dell'Associazione è illimitata e la stessa potrà essere sciolta solo con delibera dell'assemblea straordinaria degli associati.

Art. 2. Scopo sociale

L'Associazione svolge le proprie attività con finalità di utilità sociale nei confronti dei propri associati e di terzi, senza alcuno scopo di lucro e nel pieno rispetto della libertà e della dignità degli associati. In particolare l'Associazione organizza attività culturale, sportiva dilettantistica rivolta alla pratica delle danze Swing, nonché alla diffusione della musica, della cultura, del cinema e dell'arte relativi alla cosiddetta "Swing Era".

Art. 3. Attività sociali

Per il miglior raggiungimento degli scopi sociali, l'Associazione potrà, tra l'altro:

- Svolgere attività didattica per l'avvio, l'aggiornamento e il perfezionamento nello svolgimento della pratica;
- Svolgere attività propedeutica al raggiungimento degli scopi sociali, come l'insegnamento della lingua inglese per la fruizione di materiale in lingua originale o la didattica inclusiva per agevolare l'accesso alla cultura della Swing Era al maggior numero di persone;
- Promuovere e gestire iniziative, servizi, attività culturali, sportive, ricreative atte a soddisfare le esigenze dei soci, anche organizzando un servizio interno di somministrazione di bevande e alimenti in favore esclusivo dei soli associati e degli aderenti ad altre associazioni che appartengano alle stesse organizzazioni nazionali di riferimento:
- Svolgere qualsiasi altra attività connessa ed affine a quelle sopraindicate, comunque utile alla realizzazione degli scopi associativi.

Art. 4. Adesione ad enti di promozione, federazioni sportive ed organismi nazionali ed internazionali

Il sodalizio si conforma alle norme e alle direttive degli organismi dell'ordinamento sportivo, con particolare riferimento alle disposizioni del CONI nonché agli Statuti ed ai Regolamenti delle Federazioni sportive nazionali e degli Enti di promozione sportiva cui l'associazione si affilia mediante delibera del Consiglio Direttivo

Art. 5. Prestazioni degli associati

L'Associazione per il raggiungimento dei propri scopi sociali si avvale prevalentemente dell'attività volontaria dei soci, prestata in forma libera e gratuita.

L'Associazione in caso di necessità può comunque avvalersi delle prestazioni retribuite di lavoratori subordinati, parasubordinati e di lavoratori autonomi, anche ricorrendo ai propri associati, secondo le norme di legge di

riferimento.

Art. 6. Soci

Il numero dei soci è illimitato. Possono essere soci le persone fisiche, le persone giuridiche, enti ed associazioni, anche non riconosciute. In particolare, all'Associazione possono aderire tutti i cittadini italiani e stranieri di ambo i sessi, anche se minori.

Art. 7. Modalità di ammissione

Per essere ammessi a soci è necessario presentare domanda scritta al Consiglio Direttivo con l'osservanza delle seguenti modalità:

- Indicare nome e cognome, luogo e data di nascita, codice fiscale, professione e residenza;
- Dichiarare di accettare e di attenersi a quanto stabilito dal presente Statuto ed alle deliberazioni degli Organi
 Sociali.

La tessera rilasciata al socio contestualmente al versamento della quota sociale ha valore per tutto l'anno associativo; essa è rinnovabile con il solo versamento della quota sociale entro i termini stabiliti dal Consiglio Direttivo, senza presentazione di altra domanda di ammissione.

Art. 8. Diritti e doveri degli associati

Tutti i soci hanno uguale diritto di voto e di partecipazione alla vita associativa, in particolare per quanto riguarda l'approvazione e le modifiche dello Statuto e dei regolamenti, l'elezione degli organi direttivi, l'approvazione del bilancio. Tutti i soci hanno diritto di frequentare i locali dell'Associazione e di partecipare a tutte le manifestazioni indette dall'Associazione stessa, fermo restando il puntuale versamento delle quote associative.

I soci sono tenuti:

- Al pagamento annuale della quota sociale entro il termine fissato dal Consiglio Direttivo. Il mancato pagamento nei termini fissati, dà diritto al Consiglio Direttivo di procedere all'esclusione del socio per morosità.
- Alla osservanza dello Statuto e di eventuali regolamenti interni e delle deliberazioni prese dagli organi sociali,
 comprese eventuali integrazioni della cassa sociale attraverso versamenti di quote straordinarie.

Art. 9. Scioglimento del rapporto sociale

Lo scioglimento del rapporto sociale limitatamente ai singoli soci può avvenire per recesso volontario in qualsiasi momento, per causa di morte e per esclusione. Il socio può essere escluso quando non ottempera alle norme statutarie; arreca danni morali o materiali all'Associazione; danneggia l'immagine dell'Associazione con il suo comportamento sociale.

L'esclusione da associato è deliberata dal Consiglio Direttivo, salvo successiva ratifica dell'Assemblea, a maggioranza assoluta dei suoi membri con atto motivato. Dell'esclusione deve essere data comunicazione scritta al domicilio del socio escluso.

Art. 10. Intrasmissibilità delle quote sociali

Tutte le quote sociali ordinarie e straordinarie e i contributi associativi versati dall'associato non sono trasmissibili, fatta eccezione per causa di morte, e non sono rivalutabili.

Art. 11. Finanziamento dell'Associazione

Le spese occorrenti per il funzionamento dell'Associazione sono coperte dalle seguenti entrate:

- Quote degli associati, che possono essere richieste: all'atto dell'ammissione; per il rinnovo annuale della tessera; quale contributo straordinario; a fronte di particolari attività svolte. Tutte le quote ordinarie e straordinarie non sono rivalutabili, né restituibili;
- Entrate derivanti da eventuali lasciti e donazioni;
- Erogazioni conseguenti agli stanziamenti eventualmente deliberati dallo Stato, dalle Regioni, da Enti Locali e
 da altri enti pubblici e/o privati.
- Altre entrate derivanti da occasionali o continuative attività commerciali svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento dei fini istituzionali dell'Associazione.

Art. 12. Patrimonio sociale

Il patrimonio sociale è costituito:

- Dal patrimonio mobiliare e immobiliare di proprietà dell'Associazione;
- Da lasciti e donazioni diverse;
- Dall'eventuale fondo di riserva.

Il patrimonio dell'Associazione sotto qualsiasi forma deve essere destinato esclusivamente ai fini e per le attività istituzionali previste dallo Statuto. Il patrimonio sociale è indivisibile e pertanto gli associati non ne possono chiedere la divisione, né pretendere la propria quota.

Art. 13. Esercizio sociale

L'esercizio sociale dell'Associazione inizia il 1° settembre e termina il 31 agosto. L'Assemblea può, con delibera motivata approvata dalla maggioranza dei presenti, modificare i termini della scadenza dell'esercizio annuale, adattandoli ai programmi e alle attività sociali.

Art. 14. Bilancio

Entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio annuale il Consiglio Direttivo deve presentare all'Assemblea dei soci il bilancio, sotto forma di rendiconto economico e finanziario, dell'esercizio medesimo. Il rendiconto, deve essere depositato presso la sede dell'Associazione almeno dieci giorni prima della data fissata per l'Assemblea.

Art. 15. Utili e residui attivi

Gli eventuali utili e residui attivi del bilancio devono essere devoluti come segue:

- A disposizione per iniziative di carattere assistenziale, culturale, sportivo o ricreativo in sintonia con gli scopi dell'Associazione;
- Al fondo di riserva.

Art. 16. Divieto di distribuzione degli utili

È fatto divieto di distribuire tra i soci anche in modo indiretto proventi ed utili, residui attivi e avanzi di gestione durante la vita dell'Associazione, fatta eccezione per quanto fosse diversamente stabilito dalla legge.

Art. 17. Rappresentanza legale

La rappresentanza legale dell'Associazione spetta al Presidente, che la esercita ai sensi di legge.

Art. 18. Organi sociali

Gli organi sociali dell'associazione sono costituiti da: l'Assemblea dei soci, il Consiglio Direttivo, il Presidente.

Art. 19. L'Assemblea

L'Assemblea è l'organo sovrano dell'Associazione. L'Assemblea è convocata con annuncio scritto inviato al domicilio di ogni socio e tramite affissione in bacheca, almeno dieci giorni prima della data convenuta. L'annuncio deve contenere l'ordine del giorno, il luogo, la data e l'orario della prima e della seconda convocazione. In difetto di convocazione formale o di mancato rispetto dei termini di preavviso sono ugualmente valide le adunanze cui partecipano di persona o per delega tutti i soci.

L'Assemblea è convocata dal Presidente, oppure ogni qual volta il Consiglio Direttivo lo ritenga opportuno e comunque almeno una volta all'anno per l'approvazione del rendiconto economico finanziario consuntivo.

Le Assemblee sono presiedute dal Presidente dell'Associazione, o da altro associato in Sua assenza.

Ogni socio ha diritto a un voto. Per esercitare il proprio diritto all'elettorato attivo e passivo il socio deve essere in regola con il versamento delle quote sociali e di ogni altro contributo eventualmente dovuto all'Associazione e non deve aver avuto, o non deve avere in corso, provvedimenti disciplinari. Ogni socio può farsi rappresentare per delega scritta da un altro socio. Ogni socio può ricevere due deleghe, purché il delegante sia in regola con il versamento delle quote sociali. Ogni socio può essere eletto a ricoprire qualsiasi carica prevista dal presente Statuto.

Di ogni Assemblea è redatto un verbale a cura del Segretario, a ciò preposto dal Presidente o di chi ne fa le veci, scegliendolo tra i presenti, anche non soci. Il verbale, firmato dal Presidente dell'Assemblea e da chi l'ha redatto, è conservato agli atti dell'Associazione e ogni socio può prenderne visione.

Art. 20 Assemblea Straordinaria

La convocazione dell'Assemblea straordinaria si esegue con le modalità previste dall'art. 19. L'Assemblea straordinaria dei soci:

- Approva eventuali modifiche allo statuto con la presenza, in proprio o per delega, di una "maggioranza qualificata" di soci
- Scioglie l'associazione e ne devolve il patrimonio con il voto favorevole di almeno tre quarti (3/4) degli
 associati, presenti di persona o per delega.

Art. 21. Il Consiglio Direttivo: compiti e funzioni

Il Consiglio Direttivo ha il compito di realizzare gli scopi sociali. In particolare, e senza che la seguente elencazione debba intendersi limitativa, ha le seguenti attribuzioni, facoltà e funzioni:

- Redigere i programmi di attività sociale previsti dallo Statuto e favorire la partecipazione dei soci alle attività dell'Associazione;
- Prendere tutte le deliberazioni occorrenti per l'amministrazione e la conduzione dell'attività associativa, inclusi l'assunzione, il licenziamento e ogni altro atto dovuto nei confronti dell'eventuale personale dipendente e/o dei collaboratori retribuiti;
- Redigere il rendiconto economico-finanziario consuntivo dell'Associazione e sottoporlo all'Assemblea

Art. 22. Il Consiglio Direttivo: modalità di elezione, composizione e funzionamento

Il Consiglio Direttivo è eletto dall'Assemblea dei soci. Esso è composto da un numero minimo di tre membri e massimo di tredici, eletti tra i soci in regola con tutti gli adempimenti statutari e rieleggibili nel tempo e resta in carica 3 anni solari.

Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente mediante avviso scritto da far pervenire a ciascun consigliere, arche in modo informale, con almeno sette giorni di anticipo sulla data della riunione. Esso deve essere riunito almeno ogni sei mesi e ogni qualvolta il Presidente lo ritenga opportuno. Le riunioni del Consiglio sono valide purché sia presente la maggioranza dei suoi componenti. Sono presiedute dal Presidente e le deliberazioni sono prese a maggioranza dei votanti. In caso di parità, è prevalente il voto del Presidente. I Consiglieri sono tenuti sul loro onore a mantenere segrete le discussioni e le opinioni espresse all'interno del Consiglio. Di tutte le riunioni del Consiglio Direttivo deve essere tenuto verbale, sottoscritto dai presenti e contenente la sintesi degli argomenti trattati e le deliberazioni assunte. Il Consiglio Direttivo è riconfermabile nella carica.

Art. 22. Obblighi dei membri del Consiglio Direttivo

È fatto divieto ai membri del Consiglio Direttivo di ricoprire cariche sociali in altre società od associazioni sportive svolgenti attività nell'ambito delle medesime discipline sportive praticate dall'Associazione e/o discipline sportive riconosciute dal CONI e dagli Enti di Promozione Sportiva. Possono far parte del Consiglio Direttivo i soli soci regolarmente tesserati, in regola con pagamento della quota sociale e che non abbiano riportato condanne passate in giudicato per delitti non colposi.

Art. 23. Il Presidente

Il Presidente è eletto dall'Assemblea dei soci ed è rieleggibile. Il Presidente ha la legale rappresentanza dell'Associazione di fronte a terzi e in giudizio. Il Presidente ha il compito di realizzare gli scopi sociali. Presiede e convoca l'Assemblea ed il Consiglio Direttivo, firmandone i relativi verbali, ed ha la responsabilità di far eseguire le deliberazioni adottate dagli organi predetti, assicurando lo svolgimento organico ed unitario dell'attività dell'associazione. Il Presidente sovrintende inoltre la gestione amministrativa ed economica dell'Associazione, di cui firma gli atti. In caso di assenza o impedimento le sue funzioni spettano al Vicepresidente. Il Presidente, in caso di urgenza, assume i poteri del Consiglio Direttivo e adotta i provvedimenti necessari, convocando contestualmente il Consiglio per la loro approvazione: i provvedimenti urgenti del Presidente sono esaminati obbligatoriamente dal Consiglio Direttivo alla prima riunione utile.

Art. 24. Controversie tra gli associati

Qualunque controversia dovesse insorgere tra gli associati con riferimento alla validità, efficacia, interpretazione ed esecuzione di questo Statuto, che non rientri nella specifica competenza degli Organi disciplinari, sarà rimessa alle norme previste nello Statuto del Coni e dell'Ente Sportivo e della Federazione Sportiva a cui l'Associazione è affiliata. La risoluzione di ogni controversia attinente lo svolgimento dell'attività associativa che non rientri nella specifica competenza degli organi disciplinari sarà rimessa ad un Collegio Arbitrale costituito secondo le norme di legge.

Art. 25. Scioglimento dell'associazione

In caso di scioglimento dell'Associazione, l'Assemblea provvederà alla nomina di uno o più liquidatori e determina le modalità di liquidazione del patrimonio sociale e la sua devoluzione. Per deliberare lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno i tre quarti (3/4) degli associati.

Art. 26. Devoluzione del patrimonio residuo

In caso di scioglimento dell'Associazione, l'eventuale patrimonio residuo dovrà essere devoluto ad altra associazione con finalità analoghe, oppure a fini di utilità sociale a carattere sportivo, secondo quanto stabilito dalle norme vigenti.

Art 27 Clausola compromissoria

I soci individuali e collettivi devono accettare la giustizia associativa e quella sportiva così come disciplinate dal presente statuto e dai regolamenti a esso ispirati. L'inosservanza delle disposizioni in materia di controversie da parte di soci individuali o collettivi comporta l'adozione di provvedimenti disciplinari nei confronti degli stessi, sino alla loro espulsione o radiazione.

Art. 28. Rinvio

Per quanto non previsto dal presente Statuto, si rinvia agli art. 36 e segg. del Codice Civile e, in quanto applicabili per identità di ratio, alle norme sulle associazioni riconosciute; al D. Lgs. n. 460/97 e alle norme di settore attualmente vigenti.

Genova, 9 marzo 2017